

Appalti (2)

Principio di Rotazione - Derogabilità

Il principio di rotazione non opera in modo assoluto ed inderogabile poichè, in determinate circostanze e previa adeguata motivazione, l'amministrazione può estendere l'invito anche al gestore uscente.

T.A.R. Marche, Sez. I, sentenza del 15 giugno 2020, n. 385

[Approfondisci...](#)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha respinto il ricorso proposto da due Cooperative Sociali contro la determinazione della Stazione appaltante con cui veniva disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di raccolta, trasporto e recupero degli indumenti usati ed accessori provenienti dalla raccolta differenziata dei comuni di Ancona e limitrofi.

Le ricorrenti avevano partecipato in ATI tra loro alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e, a seguito della detta aggiudicazione in favore di altre Società, ne deducevano l'illegittimità, in particolare, a causa della violazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ritenendo lesivo l'invito alle prime due classificate, già affidatarie in passato del medesimo servizio, e – quindi – in indebita posizione di vantaggio.

Il Tribunale ha tuttavia ricordato – in accordo con la precedente giurisprudenza amministrativa – che, anche qualora nella gara in questione avesse potuto trovare applicazione il principio di rotazione (che, invece, era stato escluso dalla Stazione appaltante), tale principio, per orientamento consolidato, *“non opera in modo assoluto ed inderogabile poichè, in determinate circostanze e previa adeguata motivazione, l'amministrazione può estendere l'invito anche al gestore uscente”*.

Nella gara in oggetto – ha sottolineato il Collegio – anche se non si tratta di procedura aperta (per cui il principio di rotazione sarebbe inapplicabile) l'ampia diramazione di inviti ha *“comunque garantito un effetto concorrenziale sostanzialmente equivalente, essendo stato coinvolto un numero di operatori superiore a quello della precedente procedura svolta attraverso avviso pubblico di manifestazione di interesse”*.